COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002

COPIA DI DELIBERA
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 28-02-25

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	Presente	PERFETTI ANDREA	Presente
BERLIOCCHI ALBERTO	Presente	CASELLI MAURIZIO	Presente
CARDELLINI MASSIMO	Presente	ROSSI GIACOMO	Presente
BRICCA EUCHERIO	Presente	BOLOGNA MAURIZIO	Presente
FERRARA RACHELE	Assente	ORLANDI SABINA	Assente
MIRANDOLA LUCA	Presente		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIORDANO FRANCESCO
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO - PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

BERLIOCCHI ALBERTO
MIRANDOLA LUCA
BOLOGNA MAURIZIO

Partecipano alla riunione
- l'Assessore esterno Cantarini Francesco
- l'Assessore esterno Pazzaglia Giulia

IL SINDACO-PRESIDENTE

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:
- al comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- al comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*;
- al comma 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento"*;
- al comma 751: *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;
- al comma 752: *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento"*;
- al comma 753: *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento"*;
- al comma 754: *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento"*;

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.*

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

PRESO inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, l. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico prospetto;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATA, quindi, la delibera C.C. n. 7 del 26.03.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTO che per l'anno 2025 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 28.02.2025 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per il periodo di riferimento come disposto con Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2024 pubblicato sulla G.U. n. 2 del 03.01.2025;

VISTI:

- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE, **per l'anno d'imposta 2025, l'allegato prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto**;

3. DI DARE ATTO che verranno applicate le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:
   a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. DI PROVVEDERE entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

5. DI RICHIEDERE l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tenuto conto della scadenza del termine di legge.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.
lì 28.02.2025

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Emiliano Catena)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dall'Assessora Pazzaglia Giulia su invito del Sindaco-Presidente sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Contabile e corredata dai pareri favorevoli resi dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile;

Il Consigliere di minoranza Rossi Giacomo manifesta di accogliere la proposta in modo favorevole.

VISTO il regolamento comunale che disciplina le sedute del consiglio comunale, della giunta comunale, delle commissioni comunali, di altri organi collegiali nonché le attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto, approvato con delibera n. 1/CC del 27.04.2022;

DATO ATTO che l'illustrazione di tale proposta ed i successivi interventi sono stati registrati su supporto digitale e conservati nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti;

CON voti favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa per alzata mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto della scadenza del termine di legge.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIORDANO FRANCESCO

IL PRESIDENTE
f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-04-25 la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to(Scardacchi Laura)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 01-04-25

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
(Scardacchi Laura)